



TRIBUNALE DI TRAPANI  
IL PRESIDENTE

*Letti* i decreti di questa Presidenza nn.60 e 61 del 2020 che ex art.83 commi sesto e settimo del decreto legge n.18/20 hanno disposto in ordine alla attività giudiziaria da eseguirsi in ciascun comparto sino al 31 luglio 2020 nel rispetto delle limitazioni imposte dalla menzionata legislazione emergenziale;

*ritenuto* che l'esame dei dati di produttività espressi nel **comparto civile** nel periodo compreso tra il giorno 1 gennaio e il 31 maggio 2020 denota che quest'Ufficio ha garantito una intensa attività di definizione dei processi di lavorazione, nonostante il periodo di sospensione dei termini imposto dal comma primo della norma in questione: che in particolare, rileva oggettivamente in tale direzione il saldo positivo registrato in quasi tutti i settori tra sopravvenienze e definizioni, con un elevato numero di decisioni.

Ciò che si ricava dai seguenti dati statistici indicativi:

**Settore Civile**

Pendenti inizio		Pervenuti		Definiti		Pendenti fine		Indice Ricambio	Indice Smaltimento
▪ Contenzioso unificato	2948	▪ Contenzioso unificato	1073	▪ Contenzioso unificato	1170	▪ Contenzioso unificato	2851	<b>109,0</b>	<b>29,10</b>
▪ Lavoro e Previdenza	1547	▪ Lavoro e Previdenza	750	▪ Lavoro e Previdenza	819	▪ Lavoro e Previdenza	1478	<b>109,2</b>	<b>35,66</b>
▪ Esecuzioni mobiliari	414	▪ Esecuzioni mobiliari	253	▪ Esecuzioni mobiliari	223	▪ Esecuzioni mobiliari	444	<b>88,1</b>	<b>33,43</b>
▪ Esecuzioni immobiliari	511	▪ Esecuzioni immobiliari	41	▪ Esecuzioni immobiliari	41	▪ Esecuzioni immobiliari	511	<b>100,0</b>	<b>7,43</b>
▪ Volontaria Giurisdizione	1779	▪ Volontaria Giurisdizione	372	▪ Volontaria Giurisdizione	422	▪ Volontaria Giurisdizione	1729	<b>113,4</b>	<b>19,62</b>
▪ Istanze fall.e Proc.Concorsuali	19	▪ Istanze fall.e Proc.Concorsuali	26	▪ Istanze fall.e Proc.Concorsuali	30	▪ Istanze fall.e Proc.Concorsuali	15	<b>115,4</b>	<b>66,67</b>
▪ Fallimenti	162	▪ Fallimenti	5	▪ Fallimenti	7	▪ Fallimenti	160	<b>140,0</b>	<b>4,19</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7380</b>	<b>TOTALE</b>	<b>2520</b>	<b>TOTALE</b>	<b>2712</b>	<b>TOTALE</b>	<b>7188</b>	<b>107,6</b>	<b>27,39</b>

*considerato* che l'esame dei flussi nel **comparto penale** registra nel periodo dal 9 marzo al 11 maggio 2020 una sensibile riduzione della trattazione delle udienze e delle definizioni: che tale fenomeno è inscindibilmente correlato agli obbligatori rinvii dei processi imposti ex art.83 comma primo e terzo lett.b d.l. n.18/20;

*ritenuto* poi con specifico riferimento ai processi con misure cautelari e di prevenzione che il differimento nello stesso arco di tempo della trattazione delle udienze consegue ad un quasi totale esercizio delle facoltà dei difensori o degli imputati di ottenere un rinvio durante il menzionato arco di tempo ;

*considerato* che ciò nonostante pure **nel comparto penale** si registra nello stesso periodo un apprezzabile livello di produzione ( n.440 processi definiti nel monocratico, n15 in sede collegiale e n.34 nelle misure di prevenzione) con il risultato perfino di un abbattimento delle pendenze in alcuni specifici settori ( misure di prevenzione ridotte da 76 a n.59 e sezione gip/gup processi a carico di noti diminuiti da n.1218 a n.1126);

*ritenuto* che per effetto del nuovo regime organizzativo previsto dal decreto n.60/2020 si registra nell'ultimo mese un lusinghiero aumento della produzione in entrambi i comparti, così come è desumibile dal seguente prospetto

<b>CIVILE</b>
---------------

Periodo	Contenzioso	Vol.Giur.	Lavoro
11/4/2020 - 11/5/2020	93	53	51
12/5/2020 - 12/6/2020	220	86	172
	<b>+137%</b>	<b>+62%</b>	<b>+237%</b>

<b>PENALE</b>
---------------

Periodo	Gip Noti	Dib.Mono	Dib.Coll
11/4/2020 - 11/5/2020	224	57	2
12/5/2020 - 12/6/2020	362	86	2
	<b>+62%</b>	<b>+51%</b>	<b>0%</b>

*rilevato* che pertanto è stata fruttuosa la scelta operativa adottata da quest'Ufficio, in linea con le indicazioni raccolte dai Presidenti di Sezione dai magistrati di ciascun comparto, pur nel rispetto delle doverose cautele anti covid19 disposte in favore del personale amministrativo (obbligatoriamente in lavoro agile) e degli utenti tutti: che in particolare, proprio la decisione di privilegiare nel periodo, oltre alla trattazione dei procedimenti urgenti di cui al comma terzo del menzionato articolo 83 d.l. n.18/20, la istruzione e definizione delle cause più remote e di quelle pronte per la decisione ha consentito di mantenere alti i processi di lavorazione e produzione dell'ufficio in ciascun settore, privilegiando l'esigenza prioritaria della utenza di evitare differimenti per i processi più datati;

*ritenuto* che in considerazione del registrato calo della curva epidemiologica in Sicilia e in tutto il restante territorio nazionale può provvedersi per il restante arco di tempo (sino al 31 luglio 2020) ad un graduale ampliamento della attività giudiziaria in relazione ai processi non ancora differiti ad altra data, sempre confermando le cautele di distanziamento sociale già fissate nei precedenti provvedimenti adottati da questa presidenza di contenimento del contagio da *corona virus 19* ;

*rilevato* che in tale direzione appare doveroso operare a fronte dell'attuale persistente esiguità in provincia di Trapani di nuovi casi di contagi, con il conseguenziale incremento della presenza in ufficio del personale amministrativo per l'espletamento dei più numerosi adempimenti da compiere necessariamente nella sede giudiziaria, pur mantenendo ferma l'operatività del regime di *smart working* ;

*considerato* che, in seguito alle interlocuzioni con i sindacati provinciali del comparto e con le r.s.u., ed in conformità al progetto stilato dal direttore amministrativo Maranzano, il lavoro agile deve essere mantenuto, assicurando per ciascuna unità la presenza in ufficio per 4 giorni su 5, ad eccezione di quelle addette all'ufficio spese che possono fisiologicamente svolgere da remoto tutte le incombenze loro assegnate;

*preso* atto delle costruttive interlocuzioni intervenute con il COA e la avvocatura in tutte le sue componenti ( cfr. verbale di riunione del 26 maggio 2020 con il COA in sede, la Camera civile, la Camera penale e il Comitato Pari Opportunità);

*considerato* che il progetto organizzativo in esame è stato sottoposto alla attenzione della Autorità Regionale Sanitaria che non ha formulato alcun rilievo sotto il profilo del rischio epidemiologico e che sono pure intervenute le intese dei vertici distrettuali (cfr. nulla osta del Presidente della Corte d'Appello dell' 8 giugno 2020 e del Procuratore Generale in data 11 giugno 2020 );

*ritenuto*, quanto al **comparto civile**, che va recepita la proposta organizzativa del Presidente della sezione civile depositata il 3 giugno 2020, concordata con tutti i magistrati del settore: essa prevede un mirato ampliamento dell'attività giudiziaria, mediante la aggiunta della trattazione e l'ammissione delle prove nelle cause di contenzioso di nuova iscrizione e delle cause familiari non urgenti al pregresso programma che comprendeva le cause indicate dall'art.83 comma 3 lett. A d.l. n.18/20, l'attività di istruzione e decisione delle cause ultratriennali, la definizione di tutte quelle pronte per la decisione, la trattazione delle cause familiari oggetto di concordi richieste delle parti;

*rilevato* in particolare che per effetto dell'attuazione di tale nuovo progetto il numero di cause da trattare nel periodo compreso tra il 12 maggio 2020 e l'inizio del periodo feriale 27 luglio 2020 si eleva da n.1000, originariamente programmate, a n.1550, senza pregiudicare le esigenze di distanziamento sociale che impongono il mantenimento della pregressa delimitazione del numero dei processi da istruire in ciascuna udienza con orari cadenzati: che sempre nel contenzioso unificato verranno anche **definiti i ricorsi per decreto ingiuntivo e per la concessione delle esecutorietà**, con differimento fuori udienza delle sole cause nuove nelle quali occorra integrare il contraddittorio, ovvero di quelle in cui la sospensione di diritto dei termini di cui al comma primo dell'art.83 d.l. n.18/20 imponga il rinvio per assicurare l'osservanza dei termini di comparizione;

*considerato* che le medesime regole, comprensive delle trattazione delle cause nuove senza atti istruttori che richiedano la audizione di fonti orali, saranno ottemperate nel

comparto **del lavoro, previdenza e assistenza**, nel quale rimane programmata la istruzione e definizione delle cause più remote da istruire e definire, unitamente a quelle di licenziamento e di pronta decisione;

*ritenuto* che per gli **sfratti** va mantenuto l'attuale assetto che prevede la trattazione scritta nei procedimenti nei quali le parti sono entrambe costituite e la trattazione ordinaria quando l'intimato non è costituito con difensore;

*considerato*, infine, nei comparti delle **esecuzioni mobiliari, immobiliari** e delle **procedure concorsuali** che, fermo restando il regime di sospensione imposto dall'art.54 ter d.l.n.18/20, a far data dal giorno 1 luglio 2020 si prevede la sostanziale ripresa di tutte le attività giudiziarie ad esse riconducibili, nel rispetto delle specifiche modalità di ripristino fissate nel menzionato provvedimento del presidente della sezione civile;

quanto alle specifiche modalità di trattazione delle udienze nei diversi comparti della sezione civile, si rinvia integralmente alle analitiche prescrizioni fissate dal Presidente della Sezione nella citata proposta organizzativa, conformi alle linee guida recepite dal protocollo d'intesa stipulato con il COA in sede il 27 aprile 2020;

*ritenuto*, quanto al **settore penale** che la pianificazione dell'ampliamento della attività giudiziaria da compiersi nel restante periodo emergenziale va attuata in conformità alle approfondite indicazioni provenienti dai Presidenti di sezione e dal dott. Cersosimo che coordina la sezione Gip/Gup ( cfr. note della Presidente Troja e del dr. Cersosimo rispettivamente depositate in data 1 giugno e 5 giugno 2020 ) : che in particolare, al programma già fissato in ciascun settore ( **dibattimento e Gip/Gup**) dal menzionato decreto n. 60/2020 di trattazione e istruzione di tutti i processi ex art.83 comma 3 lett.b d.l. n.18/20, delle cause ultratriennali e di definizione delle cause pronte per la decisione, va aggiunta anche la trattazione di tutti i processi di nuova iscrizione per la verifica della rituale costituzione delle parti, la definizione delle questioni preliminari, l'ammissione delle prove e le altre attività di pronta soluzione che non richiedano l'audizione di fonti orali ( ivi comprese quelle di pronuncia di sentenze di patteggiamento e di rito abbreviato ).

In tale ambito per il rito collegiale pure rientrano per la residua attività istruttoria da compiere i processi nn. 1037/18 r.g., n.550/18 r.g.n.1445/19 r.g.e n.711/18 r.g. ( cfr. relazione della Presidente d.ssa Troja).

Inoltre, nello stesso arco di tempo in entrambi i comparti saranno trattati anche tutti i procedimenti in camera di consiglio, come ad esempio quelli riguardanti la materia della esecuzione penale.

Per ciò che specificamente attiene alle incombenze della **sezione GIP/GUP** nel periodo saranno trattati i processi fissati nelle udienze preliminari con eventuale discussione, oltre a tutti gli altri procedimenti in camera di consiglio, come ad esempio quelli riguardanti le opposizioni alle archiviazioni e la messa alla prova ( cfr. sul punto la analitica elencazione contenuta nella menzionata relazione del dr. Cersosimo).

Naturalmente, il rispetto delle prioritarie regole di distanziamento sociale impone il mantenimento delle pregresse limitazioni del numero dei processi da trattare in ciascuna udienza (n. 5 per il collegiale , n.8 per il rito monocratico togato, n.15 per il GUP nelle udienze preliminari ) elevando a n.12 il limite massimo per i processi gestiti dai GOP in sede e presso l'ufficio del Giudice di pace con un incremento del numero delle udienze mensili di ciascuno di essi (aumentato percentualmente da un mezzo a tre quarti al mese). I limiti in questione possono essere derogati solo per la trattazione di procedimenti in camera di consiglio

Per l'effetto di tale nuovo riassetto nel periodo in esame, oltre alle eventuali urgenze, è programmata nel comparto penale la trattazione di complessivi n. 646 processi in sede dibattimentale e n. 181 alla sezione Gip/Gup.

Per il resto, vanno mantenute ferme tutte le misure di contenimento per contrastare l'emergenza epidemiologica da covid 19 che riguardano l'accesso ai palazzi di giustizia e agli uffici giudiziari, così come indicate nel già menzionato decreto n.60/20. Una sola deroga è quella di consentire l'accesso agli uffici di quegli avvocati e utenti già autorizzati ad entrare nel palazzo di giustizia nell'ambito di attività istituzionali da compiersi in quello stesso giorno : in tali casi costoro potranno richiedere informazioni ed atti alle singole cancellerie nei giorni e negli orari di apertura prestabiliti, sempre

che non vi siano file in corso che provochino assembramenti in relazione agli appuntamenti già programmati dagli stessi uffici.

Inoltre, in ordine ai servizi offerti dall'ufficio NEP, sentito il dirigente, si eleva a n.20 il numero massimo di prenotazioni al giorno, estendendo pure ai suoi servizi le facoltà sopra menzionate in favore dei soggetti autorizzati nello stesso giorno ad accedere all'interno del palazzo di giustizia.

In ultimo, per garantire la continuità della informazione, è consentito l'accesso dei giornalisti all'interno dei palazzi di giustizia di via Trenta Gennaio e di via Libica per l'acquisizione delle notizie riguardanti la tenuta delle udienze dei processi o l'eventuale adozione di pronunzie giurisdizionali, fermo restando il divieto di accesso nelle aule di udienza, visto che durante il periodo emergenziale in questione, nel rispetto delle regole di distanziamento sociale, i procedimenti dovranno necessariamente svolgersi a porte chiuse.

*P.Q.M.*

Visto l'art. 83 commi sei e sette decreto legge n. 18/2020 così come integrato e modificato dalla legge di conversione n.27/20 e dal d.l. n.28/20 ;  
a parziale modifica ed in ampliamento della programmazione delle attività giudiziarie regolamentata dai decreti di questa Presidenza nn.60 e 61 del 2020

**D I S P O N E**

Nel periodo compreso tra il 12 giugno e il 31 luglio 2020 presso il Tribunale di Trapani, gli Uffici del Giudice di Pace di Trapani e di Alcamo saranno trattati i processi civili e penali indicati in parte motiva.

Rinvia per le specifiche modalità di attuazione della attività giudiziaria del comparto civile al progetto organizzativo del Presidente della Sezione Civile depositato il 3 giugno 2020, da intendersi in questa sede integralmente recepito.

Conferma tutte le pregresse disposizioni inerenti l'accesso del pubblico nelle strutture giudiziarie in questione e degli utenti alle cancellerie e ai servizi di ciascun comparto. Riconosce nei limiti precisati in parte motiva il diritto degli operatori dell'informazione di accedere all'interno dei palazzi di giustizia per l'acquisizione delle notizie

riguardanti la tenuta delle udienze dei processi o l'eventuale adozione di pronunzie giurisdizionali.

Si comunichi al Consiglio Superiore della Magistratura, al Capo del D.A.G. del Ministero di Giustizia, al Presidente della Corte d'Appello e al Procuratore Generale di Palermo, al Procuratore della Repubblica sede, al Magistrato dirigente dell'Ufficio di Sorveglianza in sede, ai signori magistrati togati ed onorari, al personale amministrativo, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in sede, all'Ordine dei Giornalisti di Sicilia, al Sindaco di Alcamo e al Corpo di Guardia del Tribunale, quest'ultimo per il mantenimento della vigilanza sugli accessi.

Si pubblichi nel sito internet del Tribunale unitamente alle relazioni, ai verbali di riunione e ai decreti presidenziali menzionati in parte motiva.

Trapani 12 giugno 2020

Il Presidente  
Andrea Genna

TRIBUNALE DI TRAPANI  
Depositato in Segreteria  
Oggi 12/06/2020  
*Nicola P...*



## DEFINIZIONI in Lockdown

### CIVILE


Periodo	CC	VG	Lavoro
11/4/2020 - 11/5/2020	93	53	51
12/5/2020 - 12/6/2020	220	86	172
	<b>137%</b>	<b>62%</b>	<b>237%</b>

### PENALE

Periodo	Gip Noti	Dib Mono	Dib Coll
11/4/2020 - 11/5/2020	224	57	2
12/5/2020 - 12/6/2020	362	86	2
	<b>62%</b>	<b>51%</b>	<b>0%</b>

12 GIU 2020

Il Funzionario Giudiziario  
Dr.ssa Francesca Russo



# TRIBUNALE DI TRAPANI

## sezione civile



Il Presidente della Sezione Civile,

visto l'art. 83 del D.L. 17.3.2020 nr. 18 così come integrato e modificato dalla legge di conversione n.27/20 e dalla successiva novella di cui all'art.3 d.l 30 aprile 2020 n.28;

richiamato il decreto nr. 60/2020 del Presidente del Tribunale di Trapani;  
richiamati i protocolli in materia di udienza civile e cause di famiglia approvati d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani il 16 aprile 2020 come integrati in data 27 aprile 2020;

richiamate le proprie circolari ed, in particolare, quella in data 11 maggio 2020;

considerato che, per il periodo dal 3 giugno al 27 luglio 2020 (data dalla quale inizia il periodo feriale, nel quale si trattano esclusivamente i procedimenti previsti dall'art. 92 R.D. 30.1.1941 nr. 12), pur essendo ancora vigenti le necessarie misure precauzionali dirette a garantire un flusso controllato di accesso degli avvocati e del pubblico al Tribunale, è stato diversamente organizzato il lavoro "agile" delle Cancellerie con l'aumento delle presenze giornaliere in Ufficio del personale amministrativo;

dato atto che, dal 9 marzo 2020 ad oggi, i giudici della sezione civile hanno depositato tutti i provvedimenti incamerati e che, dall'11 maggio 2020 sono riprese le udienze, per la maggior parte tenute con la forma della trattazione scritta;

che, dal 4 maggio 2020 sono pure riprese le udienze presidenziali: le separazioni consensuali ed ai divorzi congiunti vengono definiti con la forma di udienza con trattazione scritta, mentre i procedimenti di separazione giudiziale e di divorzio contenzioso vengono trattati con ordinaria udienza alla presenza fisica delle parti, garantendo il distanziamento necessario ed, al fine di evitare assembramenti, con fissazione ad horas dei singoli procedimenti; ritenuto che il sistema sin qui adottato ha dato buona prova, grazie, da un lato, alla alacrità del personale di cancelleria che ha svolto con tempestività i




compiti assegnati – in particolare, ha depositato e trasmesso i provvedimenti dei magistrati ed ha acquisito le note dei difensori senza ritardi, così da garantire il regolare svolgimento delle udienze con trattazione scritta – e, dall'altro, alla collaborazione degli Avvocati che si sono attenuti alle prescrizioni adottate con i protocolli sopra citati, segnalando tempestivamente le ipotesi di necessario differimento delle udienze ovvero di necessaria trattazione anticipata;

dato atto che, con una prima interlocuzione avvenuta con i giudici, togati ed onorari, assegnati alla sezione civile, sono stati individuati i procedimenti da trattare nel periodo dal 12 maggio al 26 luglio 2020, pari a circa 1000 (la maggior parte di contenzioso ordinario);

che, con una successiva interlocuzione, i giudici civili, per il periodo dal 3 giugno al 27 luglio 2020, hanno implementato questo numero di circa il 50%, tenuto conto della maggior presenza del personale di cancelleria in Ufficio e della circostanza che, nelle udienze di giugno e luglio potranno essere trattate quelle relative all'ammissione dei mezzi istruttori e di prima comparizione, essendosi maturati i relativi termini – cosa che non è avvenuta per i procedimenti chiamati alle udienze di maggio, che sono quindi stati differiti fuori udienza per evitare di incorrere in nullità o in violazioni del principio del contraddittorio -;

che, quindi, nel periodo dal 3 giugno al 27 luglio, continueranno ad essere tenute le udienze fissate, sia con trattazione scritta, sia con la presenza fisica delle parti, con un aumento del numero dei procedimenti effettivamente trattati, che passeranno da circa 650 a circa 1100 per il solo periodo dal 3.6 al 27.7, quindi con un incremento complessivo di oltre la metà del numero dei procedimenti individuati l'11.5.2020 (quindi, da circa 1000 a circa 1550); rilevato, infine, che rimane ferma la necessità di rinviare, con decreto da adottare fuori udienza, quei procedimenti per i quali, a causa della sospensione ex lege per il periodo dal 9 marzo all'11 maggio 2020, non siano decorsi i relativi termini (a titolo non esemplificativo: udienze di ammissione di mezzi istruttori per le quali non siano decorsi i termini ex art. 183 VI co c.p.c.; udienze di prima comparizione, per le quali non siano decorsi i termini ex art. 163 bis c.p.c.; udienze ex art. 702 bis c.p.c. per le quali non vi sia



stata tempestiva notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza; procedimenti nei quali sono state disposte CTU che non sono state redatte in considerazione della citata sospensione, ecc.);

ritenuto, infine, con riferimento ai settori esecuzioni, mobiliare ed immobiliare, ed al settore fallimentare, tenuto conto delle prescrizioni dettate dal Presidente della Sezione Civile con decr. Interno nr. 108/2020, come confermate ed integrate da sig. Presidente del Tribunale con i decreti n. 57/2020 e nr. 60/2020, che vadano precisati e rimodulati alcuni termini di sospensione e di ripresa delle attività inerenti a questi settori, in considerazione della positiva evoluzione dell'epidemia:

propone

di adottare un nuovo provvedimento organizzativo che contenga le seguenti indicazioni:

Per il periodo dal 3 giugno al 27 luglio 2020, i Giudici in servizio, ferma restando la necessità di fissare ad horas le eventuali udienze ordinarie da tenere con presenza fisica delle parti in modo da evitare assembramenti e da mantenere un flusso controllato di accessi al Palazzo di Giustizia, provvederanno a trattare i seguenti procedimenti:

>le cause urgenti indicate al comma terzo lett. a) dell'art. 83 d.l. n.18/20, così come integrato e modificato dalla legge di conversione n.27/20 e dalla successiva novella di cui all'art.3 d.l 30 aprile 2020 n.28, che ha aggiunto in tale ambito i procedimenti elettorali di cui agli artt. 22, 23 e 24 d.l.vo 1 settembre 2011 n.150 (quindi, le cause inerenti alla tutela di minori, ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, parentela, di matrimonio o di affinità e tutte le altre tipologie di procedimenti "la cui ritardata trattazione può procurare pregiudizio alle parti");

>le cause ultratriennali indicate nel programma ex art. 37 d.l. n.98/11 e le cause già fissate per la precisazione delle conclusioni e la discussione;

>le cause familiari anche non urgenti;

>più in generale, le cause che non richiedano l'espletamento di attività istruttoria e che siano già mature per la decisione, nonché, qualora siano stati rispettati i termini fissati dal codice di rito, le cause di prima comparizione, le cause ex art. 184 c.p.c., le cause per esame CTU;



>i ricorsi per decreto ingiuntivo e per la concessione delle esecutorietà.

Nel novero delle cause da trattare sono ricompresi i procedimenti cautelari, i procedimenti di volontaria giurisdizione e di tutelare ed ogni altra tipologia di procedimento che, secondo il prudente apprezzamento del singolo magistrato, possa essere trattato in questo periodo.

Con particolare riferimento alle cause di volontaria giurisdizione ed agli affari di competenza del giudice tutelare, le stesse saranno tendenzialmente tutte trattate utilizzando sia la modalità di trattazione scritta sia, qualora assolutamente necessario, la fissazione di udienza "fisica". Va comunque precisato che l'esame del beneficiario dell'amministrazione di sostegno ovvero dell'interdicendo potrà essere effettuato soltanto se compatibile con le sue condizioni di salute e di età, eventualmente utilizzando i sistemi di audizione a distanza (Teams o Skype, come peraltro già in uso prima dell'emergenza). Se del caso, detti esami potranno essere rinviati a data successiva al 31 luglio 2020.

Rientrano nel novero dei procedimenti da trattare con urgenza quelli relativi ai trattamenti sanitari obbligatori e alle interruzioni volontarie di gravidanza: al riguardo, l'audizione della minore potrà anch'essa avvenire, se possibile, da remoto e, comunque, sempre adottando le necessarie cautele per evitare possibili rischi di contagio.

Con particolare riferimento al settore lavoro, previdenza ed assistenza, i giudici tratteranno, oltre a quelle che ritengano di facile spedizione, le cause di più risalente iscrizione a ruolo e quelle relative a licenziamenti, comunque attenendosi ai criteri più sopra dettati e vevoli per tutto il settore contenzioso.

Con riferimento agli sfratti, quelli già pendenti verranno distribuiti sulle udienze del giovedì, in un numero tale da evitare assembramenti: si adotterà la forma della trattazione scritta per i procedimenti in cui le parti sono entrambe costituite, mentre, per quelle in cui l'intimato non è costituito con difensore, si procederà alla trattazione ordinaria.

#### SETTORE ESECUZIONE IMMOBILIARI/MOBILIARE/FALLIMENTARE

Tenuto conto dell'art. 54 ter d.l.n.18/20, così come modificato dalla legge di conversione, che ha disposto la sospensione per sei mesi di ogni procedura



h

che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, è già stata impartita opportuna disposizione a tutti gli ausiliari dei magistrati affinché evidenzino tempestivamente la sussistenza della predetta causa di sospensione.

In considerazione del fatto che il settore delle esecuzioni, come quello fallimentare, prevede diverse attività da svolgersi al di fuori delle aule di tribunale, con il coinvolgimento necessario di diversi ausiliari, si ritiene confacente alle esigenze, da un lato, di ripresa delle attività, dall'altro, di tutela della salute pubblica, stabilire la sostanziale ripresa di tutte le attività dell'1 luglio 2020:

#### SETTORE ESECUZIONE IMMOBILIARE

>le udienze ex art. 569 c.p.c. riprenderanno dall'1 luglio 2020;

>per quel che riguarda l'attività degli esperti stimatori, dall'1 luglio 2020 in avanti sarà possibile accedere al bene staggito;

>i termini di deposito ed invio della perizia saranno calcolati a ritroso in base alla data dell'udienza come ricalendarizzata dal Giudice dell'esecuzione. Ove tale termine non sia congruo - in relazione all'impossibilità di accesso presso i luoghi indicati nel periodo precedente - l'esperto depositerà istanza di proroga, esplicitando le circostanze di tempo e di fatto che non hanno reso possibile il deposito della perizia nei termini indicati dall'art. 173 bis disp. att. c.p.c.;

>per quel che riguarda l'attività del custode giudiziario, dall'1 luglio 2020 potranno essere ripresi gli accessi al cespite pignorato;

>le attività di liberazione degli immobili, sospese sino al 30 giugno 2020, riprenderanno dall'1.7.2020;

>dall'1 luglio 2020 potranno riprendere le vendite (revocate sino al 30 giugno 2020)

>si dà atto che, a far data dal 12 maggio 2020, ha ripreso a decorrere il termine per il versamento del saldo prezzo ed il termine per il pagamento delle rate relative alla conversione del pignoramento;

>le udienze di verifica dell'esito delle operazioni di vendita, o del pagamento del saldo prezzo fissate, riprenderanno dall'1 luglio 2020;

>le udienze per l'approvazione del rendiconto riprenderanno l'1 luglio 2020.

#### SETTORE ESECUZIONE MOBILIARI

- >dall'1 luglio 2020 riprenderanno tutte le attività funzionali all'esecuzione del pignoramento (ricerca ed individuazione delle cose da pignorare ad opera dell'ufficiale giudiziario, consegna del verbale di pignoramento al creditore, affidamento delle cose pignorate al custode ecc.);
- >dall'1 luglio 2020 riprenderanno le udienze ex art. 530 c.p.c.;
- >dall'1 luglio 2020 riprenderanno le vendite;
- >quanto al saldo prezzo, il cui termine è stato sospeso per legge sino all'11 maggio 2020, il suo decorso è ripreso dal 12 maggio 2020;
- >dall'1 luglio 2020 riprenderanno le attività del custode funzionali alla liquidazione del bene (ivi comprese le visite da parte di eventuali interessati)
- >dall'1 luglio 2020 riprenderà la consegna dei beni all'aggiudicatario (sospesa sino al 30 giugno 2020);
- >dall'1 luglio 2020 riprenderanno le udienze di verifica dell'esito delle operazioni di vendita. L'IVG e i commissionari avranno cura di depositare una relazione in cui danno atto delle operazioni compiute;
- >dall'1 luglio 2020 riprenderanno le attività di rilascio;
- >dal 4 giugno 2020 riprenderanno tutte le procedure per l'esecuzione forzata di una sentenza di condanna o per violazione di obbligo di fare o di non fare.

#### SETTORE FALLIMENTARE

- >riprenderanno dal'1 luglio 2020 le vendite (revocate sino al 30 giugno 2020);
- >riprenderanno dall'1 luglio 2020 gli accessi e le attività di visita presso gli immobili acquisiti all'attivo fallimentare (sospesi sino al 30 giugno 2020);
- >dall'1 luglio 2020 riprenderà l'attuazione degli ordini di liberazione ex art. 560 c.p.c..

#### UFFICI DEL GIUDICE DI PACE

Con riferimento agli Uffici del Giudice di Pace di Trapani e di Alcamo, in considerazione sia della situazione logistica degli Uffici sia del fatto che detti uffici non utilizzano il PCT per il civile, si reputa necessario mantenere e ferme le prescrizioni già adottate con provvedimento del Presidente del Tribunale nr. 60/2020 tra cui il ricorso al collegamento da remoto, attraverso le piattaforme Teams o Skype messe a disposizione dell'Amministrazione; il numero massimo di 10 (eventualmente aumentabile a 12) cause da trattare



per ciascuna udienza, con contestuale riduzione del numero delle udienze, oltre alle altre indicazioni circa le modalità di svolgimento delle stesse che consentano di regolare il flusso delle presenze esterne in quegli Uffici.

A tal fine, si ritiene necessario che venga redatto dal ciascun Giudice di Pace il piano delle udienze che terrà dal 3 giugno al 27 luglio, nel quale dovranno essere indicate espressamente, con il relativo numero di ruolo ed il loro oggetto, le cause che verranno trattate.

Tanto dovevo

Trapani, 3 giugno 2020

Il Presidente della Sezione Civile

Daniela Galazzi

TRIBUNALE DI TRAPANI

Depositato in Segreteria

Oggi 3/6/2020  
Florio